

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Circolare n. 9/2005

Roma, 21 dicembre 2005

Oggetto: *Pro rata patrimoniale e generale di indeducibilità degli interessi passivi*

SOMMARIO: 1. - Il quadro generale 2. - Il *pro rata* patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi 2.1. - *Il quadro generale* 2.2. - *L'ambito soggettivo* 2.3. - *L'ambito oggettivo* 2.4. - *Modalità di calcolo del pro rata patrimoniale* 2.4.1. - *Il valore di libro delle partecipazioni* 2.4.2. - *Le partecipazioni escluse* 2.4.3. - *Il valore del patrimonio netto contabile* 3. - Il *pro rata* generale di deducibilità degli interessi passivi 3.1. - *Il quadro generale* 3.2. - *Pro rata generale e riporto delle perdite fiscali.*

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente Circolare, desideriamo informarVi dei principali chiarimenti in materia di *pro rata* patrimoniale e generale di indeducibilità degli interessi passivi diramati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2 novembre 2005, n. 46/E.

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

§§§

1. - Il quadro generale

Per effetto del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (con il quale è stata attuata la riforma relativa alla tassazione sul reddito delle società) sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina sulla indeducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa.

In particolare, l’art. 97, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone un “nuovo” *pro rata* di indeducibilità degli interessi passivi in caso di possesso di partecipazioni che hanno i requisiti per l’esonazione in caso di plusvalenza.

Inoltre, l’art. 96 del TUIR (che ha sostituito l’art. 63 del D.P.R. n. 917/1986 nel testo ante riforma) prevede delle modifiche alla previgente disciplina sul calcolo del *pro rata* generale di indeducibilità degli interessi passivi che si applica in presenza di redditi esenti da tassazione.

La disciplina generale sulla indeducibilità degli interessi passivi è completata dalle disposizioni previste dall’art. 98 del TUIR relative alle norme di contrasto sulla sottocapitalizzazione delle imprese (cosiddetta *thin capitalization*) di cui è stata data già informazione tramite nostra circolare n. 3 del 16 maggio 2005, a cui si rimanda.

La determinazione dell’ammontare complessivo di interessi passivi deducibili dal reddito imponibile si ottiene dopo aver applicato tutte e tre le menzionate norme. A tal riguardo, si fa presente che vi è un ordine di priorità in base al quale si applicano per prime le disposizioni previste dall’art. 98 del TUIR (relativo alla *thin capitalization*), quindi quelle previste dall’art. 97 del TUIR (relative al *pro rata* patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi), e infine si applica l’art. 96 del TUIR (relativo al *pro rata* generale di indeducibilità degli interessi passivi).

Conseguentemente, le norme citate limitano la deducibilità degli interessi passivi che residuano dopo l’applicazione delle stesse disposizioni secondo l’ordine previsto dalla legge.

2. - Il *pro rata* patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi

2.1. - Il quadro generale

L’art. 97 del TUIR dispone il *pro rata* di indeducibilità degli interessi passivi nel caso in cui l’impresa sia in possesso di partecipazioni che hanno i requisiti richiesti per l’esonazione da tassazione in caso di plusvalenza. Tale norma ha lo scopo di evitare la deducibilità di interessi

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

passivi relativi a finanziamenti con i quali sono state acquisite delle partecipazioni da cui l'impresa ottiene dei proventi non imponibili.

2.2. - L'ambito soggettivo

Il *pro rata* patrimoniale si applica ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e cioè:

- società di capitali;
- società cooperative di mutua assicurazione;
- enti commerciali;
- società non residenti.

2.3. - L'ambito oggettivo

Con riguardo all'ambito oggettivo di applicabilità del *pro rata* patrimoniale, l'Amministrazione finanziaria, con la Circolare Ministeriale del 2 novembre 2005, n. 46/E, ha fornito dei chiarimenti al riguardo.

In tale contesto si afferma che rientrano nel campo di applicazione della norma in commento qualsiasi tipo di interessi passivi, a prescindere dal rapporto che li ha generati, compresi quelli derivanti da rapporti di natura commerciale allorquando, avuto riguardo alle condizioni contrattuali (ad es. condizioni particolarmente inique, ovvero rate eccessivamente dilazionate), si debba ritenere che l'operazione sia riconducibile ad un finanziamento.

2.4. - Modalità di calcolo del *pro rata* patrimoniale

Il *pro rata* patrimoniale si applica solo a condizione che alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'art. 87 del TUIR (e cioè quelle esenti da imposizione in caso di plusvalenza) eccede quello del patrimonio netto contabile.

Nel caso in cui la differenza tra il valore di libro delle partecipazioni esenti e il patrimonio netto contabile sia negativa si applicherà unicamente il *pro rata* generale di cui all'art. 96 D.P.R. n. 917/1986.

Diversamente, qualora la differenza tra i predetti valori sia positiva e cioè il valore di libro delle partecipazioni in questione è superiore al patrimonio netto contabile, risulterà applicabile il *pro rata* patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi.

Pertanto, la quota di interessi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 98 del TUIR (che si riferisce alla *thin capitalization*), al netto degli interessi attivi, sarà indeducibile per la parte corrispondente al rapporto tra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali.

La parte indeducibile di interessi passivi così determinata deve essere ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle medesime

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

partecipazioni di cui all'art. 97 del TUIR.

2.4.1. - Il valore di libro delle partecipazioni

Relativamente al valore di libro delle partecipazioni, con la Circolare Ministeriale 2 novembre 2005, n. 46/E, l'Amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti. In tale contesto si afferma che la partecipante deve individuare tale valore come risulta dall'attivo dello Stato patrimoniale, non rilevando il costo fiscalmente riconosciuto.

Ai fini dell'applicazione del *pro rata* patrimoniale in aggiunta alle partecipazioni sociali, è necessario considerare anche:

- gli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a) e b) TUIR;
- i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di solo capitale ovvero misto di capitale e lavoro.

2.4.2. - Le partecipazioni escluse

Per effetto dell'art. 97, comma 2, lett. b) del TUIR, non rilevano ai fini del calcolo del *pro rata* patrimoniale, oltre alle partecipazioni che non hanno i requisiti dell'esenzione della plusvalenza anche le partecipazioni in società il cui reddito:

- a) rientra nell'imponibile di gruppo ai fini della tassazione del consolidato nazionale e mondiale;
- b) è imputato per trasparenza ai soci.

2.4.3. - Il valore del patrimonio netto contabile

L'art. 97, comma 2 del TUIR, prevede che il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile di esercizio, deve essere rettificato in diminuzione dei seguenti valori:

- dei crediti risultanti dall'attivo patrimoniale verso i soci relativi ai conferimenti non ancora eseguiti (al fine di considerare il capitale effettivamente versato);
- delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione di patrimonio netto ovvero l'esecuzione di conferimenti di denaro o in natura.

Il patrimonio netto contabile da prendere in considerazione è quello che risulta alla fine del periodo d'imposta cui si applica l'istituto del *pro rata* patrimoniale.

Con la Circolare Ministeriale in commento, inoltre, è stato chiarito che il patrimonio netto contabile deve essere incrementato degli apporti di capitale effettuati dall'associato in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale ovvero misto e cioè con apporto di capitale e lavoro.

3. - Il *pro rata* generale di deducibilità degli interessi passivi

3.1. - Il quadro generale

Per effetto dell'art. 96, D.P.R. n. 917/1986, sono ammessi in deduzione gli interessi passivi che residuano dopo l'applicazione delle norme di cui all'art. 98 (relativo alla *thin capitalization*) e dell'art. 97 (relativo al *pro rata* patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi) per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi imponibili e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

In relazione alle modalità di calcolo del *pro rata* generale di deducibilità l'art. 96 del TUIR dispone che:

- non si tiene conto delle sopravvenienze attive, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito;
- i ricavi derivanti da cessioni di titoli e valute si computano per la parte che eccede i relativi costi, senza tener conto delle rimanenze;
- le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che concorre a formare il reddito;
- le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR e cioè quelle esenti si computano per l'intero ammontare;
- gli interessi di provenienza estera e i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;
- i proventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, si computano in base ai relativi redditi fondiari;
- le variazioni delle rimanenze di magazzino e quelle relative alle forniture e ai servizi di durata pluriennale si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

Per effetto del comma 3 dell'art. 96, TUIR, il *pro rata* di deducibilità generale degli interessi passivi va applicato solo alla quota parte di interessi passivi che eccede quelli attivi e i proventi esenti percepiti nel periodo d'imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte acquistate o ricevute in pegno a partire dal 28 novembre 1984.

Sino a concorrenza di detti proventi ed interessi esenti gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione, l'eccedenza sarà ammessa in deduzione nei limiti del *pro rata* ma senza tenere in considerazione, ai fini del rapporto in discorso, degli interessi e proventi esenti corrispondenti agli interessi passivi non ammessi in deduzione.

3.2. - *Pro rata* generale e riporto delle perdite fiscali

Il *pro rata* generale di deducibilità ha rilievo anche con riguardo alla riporto delle perdite. A tal riguardo, l'art. 84, comma 1, del TUIR, dispone che la perdita riportabile in diminuzione dal reddito d'esercizio deve essere ridotta dei proventi esenti dell'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, commi 5, e 6 del TUIR.

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

L'art. 109, comma 5 del TUIR, dispone che le spese generali e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, se si riferiscono indistintamente a proventi computabili o non computabili nella determinazione del reddito, in quanto esenti, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui all'art. 96 del TUIR. In buona sostanza quindi anche alle spese in questione sarà applicato il *pro rata* generale di deducibilità perché le stesse si riferiscono indistintamente a proventi imponibili e non imponibili.

Inoltre, per effetto dell'art. 109, comma 6 del TUIR le spese generali menzionate sono deducibili (per la quota risultante dall'applicazione del *pro rata*) solo per la parte che eccede i proventi esenti da imposta.

Conseguentemente, la perdita riportabile dovrà essere decurtata, ai sensi dell'art 84, D.P.R. n. 917/1986 dei proventi esenti i quali dovranno essere a loro volta ridotti della quota relativa ai componenti negativi non dedotti in applicazione dell'art. 109, commi 5 e 6.

§§§

Nel restare a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o necessità si rendesse opportuno al riguardo, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli